CLXXXV' TORNATA

LUNEDI 14 LUGLIO 1919

Presidenza del Presidente BONASI

Disegni di legge (discussione di): «Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna » N. 446 (seguito) 5019 Oratori: Mortara, ministro di grazia, giustizia e dei Interrogazioni (risposte scritte ad) 5036 (svolgimento dell'interrogazione del senatore Amero d'Aste al Ministro degli approvvigionamenti per rifornimenti di viveri e materie prime dalle regioni del Mar Nero) 5017 Oratori: AMERO D'ASTE 5018

FERRARIS DANTE, ministro degli approcvigio-

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . 5035

namenti e consumi. 5017, 5019

INDICE

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della grazia, giustizia e dei culti, degli approvvigionamenti e consumi e dei lavori pubblici.

MELODIA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di 20 giorni i senatori Della Noce, Lamberti, Carafa e Barbieri. Non facendosi osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Svolgimento dell'interrogazione del Senatore Amero d'Aste.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Amero D'Aste ai ministri degli approvvigionamenti e consumi e dell'industria, commercio e lavoro.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge:

- In relazione ai necessari rifornimenti di viveri e materie prime, chiedo le ragioni che finora hanno impedito di riprendere le relazioni commerciali colle regioni del Mar Nero ricche di cereali, lane, petrolio, ferro, carbone, ecc., che in gran parte non dipendono dall'attuale governo di Mosca, e che furono sempre prima della guerra grandi fornitrici dell'Italia.
- Osservo che dette regioni hanno il grande vantaggio di essere assai più vicine degli Stati dai quali ora ci riforniamo e che con esse si avrebbe così anche una miglior utilizzazione del ridotto naviglio nazionale e si potrebbe fare in parte scambio di merci.
- Chiedo inoltre quali urgenti provvedimenti si intenda attuare a tale scopo, anche in considerazione dell'intensa penetrazione e conseguente accaparramento che stanno compiendo in tali regioni altri Stati •.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro degli approvvigionamenti e consumi.

FERRARIS DANTE, ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi. L'interrogazione rivolta al Governo

dall'onorevole senatore Amero D'Aste riguarda due punti distinti: uno l'approvvigionamento alimentare, l'altro la ripresa delle relazioni commerciali, il loro sviluppo e i vantaggi che se ne possono trarre per la provvista di materie prime per il nostro paese.

Per quanto riguarda il primo punto debbo avvertire che durante tutto il periodo della guerra, gli approvvigionamenti del grano e dei cereali venivano effettuati in base ad accordi interalleati, e gli acquisti erano fatti da un Comitato speciale sedente a Londra. Questo Comitato, per quanto sia prossimo a sciogliersi, è ancora oggi in funzione. Tali accordi non consentivano agli aderenti di approvvigionarsi separatamente, e ciò nell'interesse generale. Ma, a prescindere anche da quest'accordo, da tutte le informazioni che si sono avute dalle competenti autorità, controllate anche da sopraluoghi fatti da funzionari tecnici, e da speciali delegati inviati in quei paesi, risulta che le disponibilità di cereali nei porti del Mar Nero sono quasi insignificanti; e la miglior conferma di quanto ho detto sta nel fatto che l'Intesa in questi ultimi mesi ha dovuto inviare a Bukarest cinque o sei carichi di grano. La cosa non sarebbe stata nè necessaria, nè conveniente dato il dispendio del tonnellaggio, se dai porti meridionali della Russia si fosse potuto ottenere un certo quantitativo di cereali.

Ancora ultimamente è stata mandata a Bukarest, per conto del Ministero dell'industria e commercio, una nuova missione, di cui fanno parte due provetti commercianti in cereali, per vedere se d'ora innanzi sia possibile approvvigionarsi di tali derrate in quelle regioni.

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè di facilitare gli scambi fra l'Italia e le regioni del Mar Nero, mi corre l'obbligo di dire che dal Governo è stata svolta una viva azione per questa ripresa di relazioni commerciali. Fin dal dicembre dell'anno scorso è stato inviato ad Odessa, dal Ministero degli esteri, d'accordo col Ministero dell'industria e commercio, un regio agente per la Russia meridionale, il quale era riuscito ad attivare subito questi scambi, tanto che alcuni carichi erano stati inviati in quel porto e già si pensava a riorganizzare la sezione di Odessa della Camera di commercio italo-russa, quando la occupazione della città da parte delle truppe bolsceviche ha fatto arrestare questo processo di azione.

Presentemente nella regione della Transcaucasia vi è una Missione militare, della quale fanno parte delegati tecnici ed i cui studi sono a buon punto. Conoscere le condizioni, i bisogni e i costumi di quelle popolazioni per richiamare l'attenzione dei nostri industriali e dei nostri commercianti sui vantaggi che al nostro paese possono derivare da una pronta ripresa commerciale in quei paesi, è lo scopo della Missione che oggi si trova in Transcaucasia.

Del resto, anche tutte le altre missioni di privati che avevano carattere economico, hanno sempre avuto dal Governo tutti gli appoggi sia per quanto riguarda i trasporti (ed infatti la linea di navigazione che da Taranto si arrestava a Costantinopoli oggi si spinge fino a Batum) sia per tutte le altre formalità necessarie alla esportazione delle merci. I favorevoli risultati ottenuti fino ad oggi lasciano sperare bene per l'avvenire, ed incoraggiano il Governo a continuare in questa linea di azione.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Io mi dichiaro soddisfatto a metà. Posso aggiungere che quando sono stati aperti i Dardanelli, e quindi si poteva commerciare col Mar Nero, risultava che in quelle regioni vi era molto grano. Non parlo della Rumenia che si sapeva essere stata saccheggiata dai tedeschi, ma delle provincie russe e dell'Ucraina dove forse il raccolto sarà stato ritirato da parte degli inglesi. In quelle regioni vi erano molte altre materie prime, come carbone, ferro, rame, lana ed altre per noi necessarie. Come ha detto giustamente l'onorevole ministro, constato che si era pensato ad avviare commerci con queste regioni, solamente si è arrivati troppo tardi; i bolscevisti sono arrivati prima delle nostre navi. Ora quelle regioni non sono più in mano dei bolscevisti. ma in mano del generale Denikime, ed io credo che si potrebbe far molto nel senso da me esposto. Quelle regioni erano già prima nostre fornitrici di tutte queste materie: sono paesi molto più vicini dell'America e dell'Australia, dove andiamo oggi a prendere in parte le materie prime. Costerebbero meno i noli, si utilizzerebbero meglio le navi, e le materie prime si potrebbero cambiare con altre merci, poichè in quelle regioni mancano specialmento i manufatti di tessuti. Per noi, nazione povera, dare manufatti invece di valuta sarebbe una

grossa risorsa, perchè in tal modo si dà lavoro al paese, e ci si procura con essi le materie prime che ci sono indispensabili. Io spero che in questo senso il Ministero cercherà di accelerare le trattative, poichè mi risulta anche che tra i vari Ministeri vi siano state piuttosto delle difficoltà per mettersi d'accordo. I Ministeri da noi sono un po' abituati a fare uno statino nello Stato e prima di riuscire a mettersi d'accordo fra loro passa molto tempo. Agire rapidamente significa invece ottenere il successo.

Per conseguenza, prego l'onor. ministro di cercare, nell'interesse del Paese, di accelerare e di aumentare questi commerci che in gran parte avevamo già prima della guerra.

FERRARIS DANTE, ministro dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE, ministro dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi. Io condivido perfettamente le idee esposte dall'onor. senatore Amero D'Aste. È tutto nostro interesse riattivare in quelle regioni i nostri commerci anche per ragioni di valuta. Ma, come già ho detto, finche non ci siamo svincolati in modo definitivo dal Comitato interalleato, specialmente per ciò che ha riguardo ai viveri, non possiamo acquistare direttamente. E siccome detto Comitato regola anche la parte finanziaria, capirà l'onorevole interrogante che dobbiamo usare una certa prudenza. Quel che abbiamo fatto finora è lavoro di preparazione.

Nella Transcaucasia, vi è anche un'altra missione di ordine privato, e non mancherà il Governo di inviare in quelle regioni una missione ufficiale per avviare questi rapporti commerciali. Dalla Transcaucasia potrebbero trarsi molte materio prime che a noi mancano; il petrolio, il ferro manganese, il rame, il carbone, ecc. Quindi da questo lato assicuro l'onorevole senatore Amero D'Aste che faremo tutto il nostro possibile per non arrivare troppo tardi.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di

un senatore questore e di un membro della Commissione per il regolamento interno.

Prego il senatore, segretario, D'Ayala-Valva di procedere all'appello nominale.

D'AYALA-VALVA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che funzioneranno da scrutatori.

Per la votazione per la nomina di un questore, sono sorteggiati i senatori Venosta, Biscaretti e Perla.

Per la votazione per la nomina di un membro della Commissione per il regolamento, sono sorteggiati i senatori Ruffini, Bonazzi e Carlo Ferraris.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna » (N. 446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna».

Come il Senato rammenta, fu ieri chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore e al ministro.

Ha facoltà di parlare il senatore Bensa, relatore.

BENSA, relatore. Onorevoti colleghi!

Grande è l'importanza giuridica e sociale del disegno di legge che noi discutiamo. Esso concerne questioni che hanno lungamente diviso i pareri, e che hanno vivamente appassionato non solamente l'ambiente giuridico, ma anche la pubblica opinione in genere. Si tratta di un passo, e di un grande passo, che la metà del genere umano, in quanto appartiene all'Italia, fa sulla via della capacità giuridica.

Nonostante ciò, la discussione a cui il Senato ha assistito è stata breve, e non una voce si è levata ad attaccare il concetto sostanziale della proposta. Sto per dire che una più benevola opposizione di quella che in qualche guisa fu fatta dagli egregi oratori, che hanno preso parte alla discussione generale, non si sarebbe potuta immaginare.

È una grande fortuna per il progetto, fortuna che direi quasi eccessiva, perchè ad un certo momento, e dopo che è viva ancora l'eco di recenti agitazioni, specialmente per parte dei cosidetti circoli femministi, sembra che intorno a questa legge si sia fatta la congiura del silenzio. La stampa ne tace, trova altri argomenti nell'ora presente, così grave di pensieri e di fatti, intorno a cui intrattenersi, e preferisce magari, quando questi pensieri e questi fatti gravi non la preoccupano, correre dietro al piccolo incidente del giorno, sopratutto se risente un po' di scandalo, che non occuparsi di questo tema. Gli stessi tecnici del diritto poco scrivono e poco parlano in proposito.

Noi crediamo di poter dedurre la conseguenza che la questione, come fu ripetuto forse fino alla sazietà, è veramente matura; e che il disegno di legge che l'Ufficio centrale ha raccomandato all'approvazione del Senato, come non ha incontrato serie difficoltà nella discussione, così non sia per incontrarne nel segreto dell'urna.

I pochi appunti che abbiamo sentito a questo progetto non giunsero fino ad essere formulati in emendamenti, almeno in via di preannunzio e, cosa notevole, riguardano esclusivamente la parte più civilistica del disegno di legge. La parte che invece ha una molto maggiore importanza sociale, quella per cui è riconosciuto libero l'adito al sesso femminile sia alle professioni liberali, sia, ai pubblici impieghi, che non implicano esercizio di giurisdizione o di autorità statale, o non è stata criticata o è stata invece oggetto delle più autorevoli e recise approvazioni.

Noi sentivamo sabato l'illustre senatore Perla manifestare la sua convinzione, che molte volte in queste nuove missioni che alla donna si dischiudono, essa potrà stare non solo alla pari degli uomini, ma anche per avventura talora riuscirvi meglio.

Vediamo adunque questi appunti.

L'istituto dell'autorizzazione maritale, che è quello a cui si riferisce, come dicevo, la parte civilistica del disegno di legge, non è in genere molto ben conosciuto negli ambienti che non siano puramente giuridici. Per la artificiosità sua, gli stessi circoli femministi, che hanno con grande ardore combattuto per la

sua abolizione, forse prendevano più di mira la denominazione che non la cosa in sè stessa; e viceversa quelli che si dimostrano favorevoli al suo mantenimento credono, più che la cosa in sè stessa non porti, di affermare l'autorità del marito nella famiglia.

Per verità l'istituto dell'autorizzazione è un vestigio dell'antica incapacità giuridica della donna, maritata o nubile poco importa, ma un vestigio talmente trasformato, che, della sua primitiva ragione di essere nulla, o ben poco, ritiene; esso non tocca più la soggettività della donna in ordine al suo patrimonio in correlazione a quella che fu chiamata la levitas o fragilitas sexus e la conseguente presunzione che la donna per difetto d'intelligenza o di esperienza sia meno adatta che l'uomo a gerire il fatto suo. Dopo che da lungo tempo nelle nostre leggi civili la donna maggiorenne è parificata all'uomo maggiorenne nell'esercizio di tutti i correlativi diritti, e dal momento che se essa è nubile o vedova, può fare tutti gli atti giuridici che si possono compiere dall'uomo in ordine alle cose sue, sarebbe poco serio il pensare ad un'incapacità psichica della donna come tale.

Il legislatore ha creduto invece rendere un omaggio a quel principio, che indubitatamente è a base dell'organamento giuridico della famiglia, e vi deve rimanere, che fa dell'uomo il capo della famiglia. Se la famiglia deve avere un capo è certo che questo non lo si può trovare in altri che nel marito. Nessuno ha mai proposto il ritorno al matriarcato di tempi pressoche preistorici. Ma questo omaggio che si rende all'autorità del marito, quale estensione, quale valore ha?

Prima di tutto (noi l'abbiamo detto nella relazione, ma è bene il ripeterlo qui perchè è uno di quei riflessi pratici che molte volte influiscono sulle convinzioni teoriche) prima di tutto esso non si applica che ad un ristretto numero di donne maritate: perchè vi è in prima linea il grande stuolo delle donne che non hanno patrimonio proprio e per queste l'autorizzazione del marito è un giogo che non ha ragione di farsi sentire: vi è in secondo luogo la categoria delle donne che avendo o ricevendo dalla famiglia loro qualche cosa, se lo costituiscono o lo ricevono in dote; e tutto quanto riguarda l'organismo do-

tale è perfettamente intatto, il nostro progetto non lo muta nè punto nè poco. Ora il fare del patrimonio della donna maritata una dote, è, e rimarrà ancora per lungo tempo nell'animo del popolo italiano.

Solo per le donne che hanno dei beni parafernali, cioè dei beni liberi non costituiti in dote, funziona l'autorizzazione maritale. E come funziona? In alcune legislazioni anteriori equivaleva alla curatela degli inabili: libera la sem-Plice amministrazione; per tutti gli atti che la eccedono si richiedeva l'autorizzazione del marito. Questo parve eccessivo già nel 1865, quando fu promulgato il codice che attualmente ci governa, e allora si arrivò al sistema ibrido degli articoli 134 e seguenti di esso codice, per cui la donna maritata è capace non solo degli atti di semplice amministrazione, ma anche di tutti gli atti che la eccedono, ad eccezione di quelli tassativamente indicati dalla legge; e quindi si è disposto che senza l'autorizzazione maritale la donna non può fare donazioni, alienazioni di beni immobili, sottoporli ad ipoteche, costituirsi sicurtà, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, stare in giudizio relativamente a tali atti: a ciò si aggiungono particolari disposizioni che vietano alla donna maritata di rendersi mandataria, e quelle che toccano l'esercizio del commercio e le Società commerciali. E qui sta tutto: cosicchè il nostro legislatore è arrivato soltanto all'indicazione di alcuni singoli atti per cui si richiede l'intervento del marito. Ma non sempre, perchè quando il marito è assente, o è colpito da determinate condanne penali o da interdizione per infermità mentale, o quando è separato per colpa sua, la donna maritata rimane libera dal vincolo dell'autorizzazione. Più ancora: contro l'indebito rifiuto dell'autorizzazione la donna ha il ricorso all'autorità giudiziaria.

Abbiamo dunque questo ristretto numero di atti che porta alle più singolari incongruità; poichè vi sono atti con cui la donna può pregiudicare se stessa, e indirettamente la famiglia, che sono pienamente liberi a lei senza ricorrere all'autorizzazione del marito, a lato di quelli per cui quest'autorizzazione si richiede. Per esempio, la donna non può alienare beni immobili, ma li può comprare, e qualche volta si assumono degli impegni non meno gravi cogli acquisti che con le alienazioni. La donna

non può alienare gli immobili, ma può alienare i mobili; il codice della magna parens frugum risente ancora del vecchio concetto per cui si riteneva che la vera ricchezza consistesse solamente o precipuamente nel suolo. Con l'importanza dello sviluppo che la ricchezza mobiliare ha preso al giorno d'oggi, ognuno vede che con la libera alienabilità dei mobili si può andare tanto in là quanto con l'alienazione degli immobili, con la differenza che l'alienazione dei mobili si fa più presto e si può anche eseguire brevi manu,

Molte altre osservazioni di questo genere si potrebbero fare a questo riguardo.

È stato detto: correggete la legge (e questo si è ripetuto anche in una recente pubblicazione); se ci sono degli inconvenienti, degli squilibri di logica toglieteli di mezzo. Presto detto, onorevoli colleghi. Quelli che hanno redatto il codice nel 1865 non erano certo giuristi inesperti, nè dal lato teorico, nè dal lato pratico: chiunque si accinga a migliorare la casuistica dell'articolo 134 del Codice civile, cadrà sempre in analoghi inconvenienti, a meno di ritornare al vecchio sistema di fare una grande categoria di tutti gli atti che eccedono la semplice amministrazione e richiedere per questi l'autorizzazione maritale, o secondo i casi, l'autorizzazione giudiziaria. Ma questo è impossibile farlo: sulla via della capacità e della emancipazione non si indietreggia; sarebbe enorme che quello che si è consentito più di mezzo secolo fa, lo si venisse oggi a divietare alla capacità femminile. E allora non c'è altra strada che quella dell'abolizione dell'istituto, perchè, mantenendolo, si mantiene un continua serie di assurdità, d'illogicità giuridiche ed economiche.

Difatti, i preclari giuristi che han preso la parola su questo argomento, si sono limitati ad appunti specifici non riguardanti in genere il principio dell'abolizione. I punti da loro rilevati sono specialmente tre: le donazioni, il commercio, gli atti per cui vi è opposizione d'interessi tra coniugi

Le donazioni. Certo la donazione è sempre stato un atto non beneviso al legislatore. Vari furono i sistemi escogitati di forme, di precauzioni, di autorizzazioni giudiziarie; ma nel donante che si spoglia di una parte del fatto suo senza nessun corrispettivo, la legge ha sem-

pre sospettato la persona che cede ad un movimento che può essere inconsiderato e può danneggiare la famiglia. Debbo anzi ricordare, e fu già ricordato, che nel progetto dell' abolizione dell'autorizzazione maritale che era stato proposto, quando era guardasigilli, dal nostro collega senatore Scialoja, si ammetteva un'azione del marito per far revocare le donazioni della moglie. Senonchè, prima di tutto io credo che se si facesse una statistica delle donazioni che hanno per autrici delle donne maritate, questa statistica sarebbe molto limitata. Non parlo delle donazioni che le madri fanno ai figliuoli, specialmente in occasione di matrimonio, perchè appartengono a tutto un altro ciclo d'idee, tanto che queste sono favorite, e giustamente, dalla legge, che consente tali donazioni perfino agli interdetti (si capisce che in questo caso è il consiglio di famiglia che delibera in proposito). Ma all'infuori di questo, la donazione in sè, specialmente nelle forme solenni in cui è contemplata dalla legge, non è un caso frequente; ed io so, per una vecchia esperienza, che i donanti maschi sono molto più numerosi che le donanti femmine.

Ho sentito a questo proposito l'egregio collega senatore Diena fare appello a qualche cosa di più che non sia il semplice interesse economico. Egli ha detto: ma pensate a quello che fate, volete disarmare un marito di fronte alla donazione che la moglie sua sia per fare eventualmente a colui col quale tradisce il marito medesimo?

Siamo giusti, qui siamo fra uomini; crede proprio il Senato che sia meno frequente il caso dell'uomo, del marito che sperpera il fatto suo per vie oblique, che non quello della donna? Certamente se c'è qualche cosa che mina profondamente la famiglia e la moralità sociale, è l'adulterio, ma non è con richiedere l'autorizzazione maritale per le donazioni che si può porre un argine ad inconvenienti di tal fatta. In sè e per se questo è ben certo, che non c'è stata mai una legislazione che per la validità dell'adulterio abbia richiesto l'autorizzazione maritale (si ride). Diceva anche il collega Diena: ma non è solo facendo delle donazioni che la donna maritata può compromettersi, è anche accettandone. Verissimo, ci sono donazioni che non è, diciamo così, elegante accettare: ma io gli vorrei domandare (e mi rincresce non vederlo qui) nel Codice che ci governa dov'è l'articolo che impone alla moglie l'autorizzazione del marito per accettare una donazione? Non c'è. La legge si preoccupa agli articoli 1059 e 1060 di stabilire le condizioni di accettazione di donazioni per parte dei minori, per parte degli interdetti, per parte dei corpi morali. La moglie per prendere, e francamente l'inconveniente sociale sarà più frequente in materia di pigliare che di dare, non ha bisogno di autorizzazione. Volete aggiungerla? Anche qui rispondo siamo sopra una via in cui si possono fare dei passi innanzi, non passi indietro; e d'altra parte, e questo l'osservava anche il collega Perla, d'altra parte, signori senatori, è forse meno pregiudizievole la donazione del marito che quella della moglie, quando è fatta ad estranei, per gli interessi della famiglia? Se si vuole che il coniugio faccia sentire il suo vincolo in modo da impedire che venga disperso ciò che deve essere destinato per i coniugi e per la prole, allora bisogna essere logici e imporre delle limitazioni all'uomo ammogliato per le sue donazioni, come alla donna maritata.

Qui il sesso non ci ha niente a che fare, e dirò di più: il collega Del Giudice, nell'Ufficio centrale, aveva preannunziato emendamenti per cui quest'obbligo di autorizzazione, e non per la sola donazione, diventerebba reciproco. Sarebbe più logico, ci sarebbe minore lesione della giusta eguaglianza d'interessi e di dignità fra i due sposi; ma pensi il Senato a che cosa si arriverebbe.

Siccome in genere sono più forniti di patrimonio, e ne guadagnano di più i maschi che non le femmine, l'uomo, contraendo matrimonio, si metterebbe nella condizione di un quasi interdetto od inabilitato. Ne verrebbe inceppato tutto il movimento giuridico, economico, patrimoniale; e non è cosa da desiderarsi, neanche nell'interesse delle donne, perchè dissuaderebbe molti dal passare a nozze, e si dovrebbe ricordare il famoso detto del poeta romanesco che « se non ci fosse il matrimonio sarebbero molti di più quelli che prenderebbero moglie ». Dunque in materia di donazione, non vediamo niente di male a lasciarle libere, ossia crediamo che quel male che c'è sia inevitabile. Certamente il giorno in cui una donazione assumesse dal punto di

vista morale un carattere di gravità eccezionale, allora vi sono sanzioni di altro genere; sarà secondo i casi ingiuria grave al marito che gli darà diritto ad ottenere la separazione per colpa della moglie: e quando una manifestazione di pazza prodigalità da parte della moglie si producesse, può chiedersene l'inabilitazione; ma tutto questo è tanto vero per la moglie come per il marito.

Il commercio. lo confesso francamente che se per disgrazia d'Italia avessi dovuto fare la legge da me solo, avrei conservato la necessità dell'autorizzazione maritale, perchè quando la moglie assume la qualità di commerciante, questo influisce non tanto sugli interessi patrimoniali, quanto anche sullo stato della persona, che si assoggetta a una legge che prima le era estranea, ed assume obbligazioni che, ripercuotendosi nei pubblici interessi, hanno anche delle rigorose sanzioni penali.

Sotto questo punto di vista crederei che l'omaggio al capo della famiglia dovesse ancora sussistere. Ma per questo, come per altre cose minori, la Commissione si è trovata dinanzi a una considerazione che non ha nulla di giuridico, ma che nel mondo della pratica non può essere lasciata da banda: alla considerazione che questo progetto, se dovesse ritornare alla Camera dei deputati, certamente in questo scorcio di legislatura, in cui si ha da pensare a tante altre e così gravi cose, non potrebbe pervenire all'approvazione; e allora, non tanto il legame dell'autorizzazione maritale, che è forse il meno che importi, quanto l'ammissione delle donne a tutte quelle funzioni che erano loro fin'ora, e crediamo ingiustamente, vietate, sarebbe prorogata di tanto, che invece di essere matura, come dicevano, la riforma, rischierebbero di diventar mature le signore (ilarilà), e non ce lo perdonerebbero.

Effettivamente è una riforma che non deve essere ritardata, epperò, se non vi sono delle vere incongruità, bisogna rassegnarsi, almeno così ha pensato l'ufficio centrale, anche ad accettare quello che a caso vergine potrebbe, per avventura, essere oggetto di manifestazioni contrarie.

L'opposizione d'interesse fra coniugi. Questo è un punto che può essere meritevole di attenzione, e l'ufficio centrale vi ha portata la sua, tanto più che dinanzi alla Camera elet-

tiva aveva formato oggetto dell'emendamento Bellotti, che non fu accettato.

Il principio per cui quando vi è opposizione d'interesse fra coniugi, deve sottentrare alla autorizzazione maritale quella del Tribunale, non è più un omaggio alla magistratura maritale anzi è ispirato a diffidenza verso il marito. È una cosa che non si può dissimulare, che frequentemente mariti spenderecci, mariti avidi, mariti la cui brutalità, come diceva l'on. Perla, rimane rinchiusa nel segreto delle pareti domestiche, ma non è per questo meno riprovevole, anzi più vile, esercitano una pressione sulle loro mogli in senso spoliatorio; e le mogli, o per affetto, o per timore, cedono. Se il sistema sancito dalla nostra legge, come apparisce razionale astrattamente considerandolo, così fosse praticamente utile, allora sarebbe proprio il caso di pensarci sopra due volte; quantunque dopo che noi abbiamo riconosciuto che il carattere della donna si è di tanto raffermato, si può anche sperare che queste influenze maritali saranno meno sentite: e d'altronde non mancano i casi in cui è l'influenza se non terrorizzante, ma certo di altro genere della moglie, quella che conduce i mariti a sperperare il loro patrimonio. Ma la ragione vera è questa: che la legge in tale materia ha fatto tutto quello che poteva, ma ha operato sterilmente. Sono troppi i modi di eluderla, onorevoli colleghi, e noi che viviamo nella pratica lo vediamo quotidianamente.

La moglie non può far garanzia per il marito; non può per esempio ipotecare i suoi fondi per un mutuo che venga preso dal marito, a meno che non abbia l'autorizzazione del Tribunale, e tale intercessione le era vietata dal Senatus consulto Velleiano ed anche da altre leggi anteriori al Velleiano. Ma c'è un mezzo semplicissimo: invece di prendere il prestito il marito, lo prende la signora, e il marito interviene per autorizzare e magari per garantire; il terzo che prende i quattrini come fa a saperlo?

Si, se si prova che lo sapeva, allora deve subire la nullità, ma è difficile provarlo. Così la moglie ha dei gioielli che possono essere una sacra eredità di famiglia, di un valore ingente ed il marito li vende: per questo non occorre l'autorizzazione del tribunale: siamo in materia di beni mobili, pei quali anche in

tema di opposizione d'interessi, l'art. 136 non richiede l'intervento del tribunale. Così ancora: la moglie aliena un suo fondo per favorire il marito, l'aliena ad un terzo che è perfettamente di buona fede, ritira essa i danari; quando si scendono le scale del notaio i danari passano nelle tasche dello sposo. Tutto questo non lo potete impedire. Non c'è caso, onorevoli colleghi, in cui sia tanto vero il proverbio, che studiata la legge trovato l'inganno.

Perciò, anche sotto questo aspetto, noi ci rassegniamo all'abolizione: abolizione la quale avrà il vantaggio di alleggerire le aule giudiziarie di una congerie immense di liti. Se si leggono i libri dove è riportata la giurisprudenza sotto la parola «autorizzazione maritale», se ne trova una serie che non finisce più.

Ho letto in questi giorni relativamente a questo riflesso una obiezione che pare arguta: si è detto: se non volcte liti, abolite tutte le leggi; giacchè ci siete, perchè non abrogate il codice civile? liti civili non se ne faranno più. Ma quando un'istituto che è in sè e per sè piuttosto di ristretta applicazione, è così fecondo di liti e proporzionalmente molto più fecondo che non altri istituti, i quali comprendono un molto maggior numero di persone e che possono avere con esso analogia, vuol dire che dentro di esso vi è qualche vizio, vuol dire che non è meritevole di sopravvivere quando non sia suscettibile, e noi abbiamo dimostrato che non lo è, di opportune correzioni.

Io non mi dilungo ulteriormente sul tema dell'autorizzazione maritale. Rispondo soltanto a due quesiti che ci venivano fatti dal senatore Perla, e che venivano chiariti in parte dall'on. Diena. Diceva l'on. Perla: voi avete o, per meglio dire, la Camera ha, e voi non avete fatto diversamente, tolto di mezzo dal progetto la menzione degli articoli 1300, 1307. Come potranno questi sussistere ancora con l'abolizione dell'autorizzazione maritale?

Egli è che questi articoli, fino a tanto che, per gli atti compiuti sotto l'impero della legge attuale, si lasciava sussistere l'azione di nullità. avevano ragion d'essere per il primo quinquennio dall'applicazione della legge nuova, ed anche oltre, se lo scioglimento era posteriore. Ora vi è l'art. 8, il quale è un articolo draconiano che noi non avremmo messo; noi avremmo lasciato un termine maggiore. Questo articolo dice: se

volete far valere la nullità, fatela valere prima che la legge attuale entri in vigore.

In fondo, è una legge retroattiva; tutto al più, è il tempo della vacatio legis, il tempo che intercede tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge, quello in cui potrà esser fatta valere la nullità; e, si noti, tanto in via di azione, quanto in via di eccezione, perchè l'art. 8 sancisce la decadenza.

D'altronde, vi è un'altra disposizione che dice: sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi esistenti contrarie alla presente legge. E, se anche qui restera un piccolo difetto di tecnica legislativa, perchè effettivamente come si sono cancellate altre parole in altri articoli del codice si poteva cancellare quello che è stato scritto negli articoli 1300 e 1307, dubbi non ne possono risultare assolutamente.

Resta l'altra parte della legge, onorevoli colleghi, e su questa non abbiamo raccolto che dei consensi. Non si tratta qui di risolvere la questione della donna elettrice e della donna eleggibile, ma si tratta di riconoscere la capacità della donna quand'essa presenti gli stessi requisiti di intelligenza e di studio che si richiedono all'uomo per i pubblici impieghi, tranne quelli eccettuati dalla legge, e per le professioni liberali. Per questa via eravamo già andati assai innanzi, come succede facilmente in Italia, sul binario dei regolamenti, più che non su quello delle leggi. Mano mano, per via di regolamenti, erano state ammesse le donne negli uffici ferroviari, negli uffici postali ed in altre amministrazioni pubbliche; senza difficoltà le donne erano state ammesse all' insegnamento medio e all' insegnamento superiore, dove hanno fatto ottima prova. I regolamenti scolastici, aprendo a loro le porte dei ginnasi e delle scuole tecniche, dei licei e degli istituti tecnici e finalmente delle Università e degli altri Istituti superiori, e addottorandole, le avevano per ciò solo abilitate a tutte quelle professioni liberali, di cui è condizione esclusiva la laurea conseguita. Quindi, il principio che la legge adesso afferma, non fa se non che togliere il carattere d'incertezza e di eccezione, che si poteva riscontrare nella condizione delle donne, relativamente a quei dati impieghi a cui sono ammesse, relativamente a quelle date professioni, come per esempio la professione medica, la farmaceutica e l'ingegneria, che eser-

citano senza contrasto. Il contrasto principalmente è sorto per le professioni legali di avvocato e procuratore. Esse, come il Senato sa, sono regolamentate da una legge speciale, per cui la qualità di dottore in giurisprudenza o, rispettivamente, un diploma universitario di grado inferiore, non è che uno degli estremi che si richiedono, cui altri se ne aggiungono.

Molti altri paesi ci hanno preceduto nella via di aprire il tempio della giustizia ai patrocinatori in gonnella. La Commissione ha creduto unanime che, in linea di giustizia assoluta, questo non si possa contestare. Il nostro Presidente, senza essere contrario all'adozione della legge, mostrò qualche riserva, tratta solo da fenomeni d'indole speciale del tutto transitori, cioè tratta da certi costumi giudiziari attualmente invalsi e dall'eccessiva facilità, con cui all'esercizio di professioni così alte sono stati ammessi e si ammettono individui, che forse non hanno tutti i numeri intellettuali e morali per figurarvi degnamente. Egli sentiva una certa repulsione a travolgere in questo vortice anche le giovani laureate in legge.

Che nel nostro costume giudiziario si verifichino di quando in quando delle cose non lodevoli, purtroppo non lo si può negare. Non è la regola, onorevoli colleghi; ciò non accade quasi mai nell'arringo civile, e nell'arringo penale accade più facilmente nei processi che hanno una maggiore notorietà per la smania che hanno alcuni avvocati di salire in fama con l'eccessività della parola, sia come misura, sia come contenuto, ma nell'esercizio quotidiano questo non si verifica. Noi abbiamo fede che, nello stesso modo come nelle aule universitarie, dal giorno che vi sono entrate le studentesse, il contegno degli studenti è divenuto più serio e più riguardoso, lo stesso possa e debba accadere nelle aule della giustizia. Comunque sia, se in casi singoli l'avvocatessa sentirà che il suo decoro le imponga di ritirarsi da una determinata posizione lo farà; ma chiuderle l'adito alla esplicazione di funzioni, per cui la donna è molte volte tanto bene tagliata, quanto lo può essere l'uomo, a noi sarebbe parso eccessivo.

Noi che viviamo nell'esercizio pratico della professione, sappiamo per esperienza quante volte abbiamo trovato in donne che non avevano studi giuridici la comprensione esatta del

rapporto, il criterio felice, che non abbiamo trovato in uomini dotati anche di un'alta cultura; e queste doti che spesso, e la storia d' Italia ne è una fulgida conferma, queste doti che spesso vanno unite ad un ingegno brillante, la facilità e la propensione che adesso le donne mostrano per gli studi classici, la necessità in cui molte di esse si trovano di provvedere a sè stesse, il diritto che esse hanno di farlo nelle forme più alte di estrinsecazione della vita del lavoro, ci hanno persuaso che sarebbe un'ingiustizia il negar loro ulteriormente l'adito a queste professioni, il costituirle in una condizione di ineguaglianza, che la natura delle cose in sè e per sè in nessun modo richiede.

Sì, si potrà desiderare che la donna non abbandoni il focolare domestico, che rimanga fedele ai suoi ideali di massaia, che nella vita modesta della famiglia aspetti il marito reduce dalle lotte del foro, o dal lavoro di altro genere, a cui i suoi titoli accademici lo hanno chiamato. Ma è sempre possibile alla donna, nello stato attuale della società, trovare nel ristretto ambito della famiglia quello che vi trovava quando la società era ben diversamente organizzata? Quante, che potrebbero essere delle ottime mogli, per le vicende della loro vita non contraggono matrimonio? Quante, che una volta erano la sorella, la zia, la nipote che rimanevano parte integrante della famiglia, si trovano adesso sbalestrate nel mondo, sole e senza appoggi, e, se ricche di tesori d'intelligenza e di attività, trovano nella legge lo ingiusto impedimento a servirsi di ciò, di cui la provvidenza le ha dotate? E d'altra parte, è proprio vero che una donna che sa il latino ed oramai sono molte, che una donna che conosce il calcolo differenziale, perda tutte quelle attrattive morali, che la rendono così spesso l'angelo consolatore della famiglia? Ma da quando in qua il contatto con un articolo di codice, o con la biscietta misteriosa dell'integrale, deve inaridire in loro tutti quei tesori di bontà, di affetto, di dignità familiare, che fanno della madre, della sorella, della sposa, della figlia, esseri non mai abbastanza rispettati ed amati? Questa incompatibilità, lo dice la esperienza pratica, è un sogno. Ma poi, egregi colleghi, la vera, la decisiva ragione è questa, che ormai la lotta per la vita diventa sempre

più acre, sempre più difficile; che non è lecito disarmare chi va incontro al bisogno, di quei mezzi, di cui la natura o lo studio o l'esperienza l'hanno potuto arricchire; che non è lecito, per un mal dissimulato egoismo mascoscolino, pretendere di togliere alla metà del genere umano la possibilità di innalzarsi dove colle sue forze può giungere. Si, pensiamo al santuario della famiglia, finchè volete, ma intanto che cosa accade nei ceti operai?

Anche la moglie dell'operaio sarebbe desiderabile che potesse rimanere coi figli a casa a cuocere il pasto quotidiano, attendendo il marito che torna dall'officina; ma, invece, in una infinità di casi la moglie è in un'officina, mentre il marito è in un'altra, e, se non potesse far questo, la famiglia ne scapiterebbe. Il mondo bisogna prenderlo come è.

Ed in questo mondo le falangi femminili hanno ormai affermata tutta la loro efficienza. Io non dico che la guerra le renda meritevoli di un premio; lo hanno detto gli aiutanti farmacisti in una circolare che hanno distribuita ieri al Senato; hanno detto che, per guiderdone della sua condotta durante la guerra, la donna è stata affrancata dal consenso maritale. Così si esprimono questi buoni diplomati, i quali probabilmente vedono nel consenso maritale chi sa quale attribuzione di tirannide. Ma, già molto prima della guerra, la donna aveva affermato sè stessa in campi che in precedenti periodi storici le erano preclusi; e lo aveva fatto in maniera da poter giustamente aspirare a quello che oggi tardivamente le si dà; quindi non è, lo diceva col suo spirito garbato e signorile l'onor. Perla, non è premio di smobilitazione questo. Però è anche vero che fatti, come quello della guerra, da cui siamo or ora usciti, fanno camminare il mondo in pochi anni più assai che talora non cammini in secoli; è anche vero che durante la guerra la necessità di uscire dalle pareti domestiche, di supplire l'uomo mancante, di frammischiarsi a rapporti, di cui prima molte donne sarebbero state schive, si è fatta sentire, e la prova dalle nostre donne è stata felicemente superata.

Votando quindi il disegno di legge che vi sta dinanzi, io credo, onorevoli senatori, che voi compirete opera di vera giustizia sociale. (Approvazioni vivissime, applausi; molte congratulazioni).

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Onorevoli senatori. Dopo il caldo ed esauriente discorso del senatore Bensa, poco mi resta a spigolare nel campo di questa discussione. Jo non posso per altro dimenticare di avere avuto l'onore di presiedere la Commissione di cui il nostro collega, onor. Bensa è stato il facondo e sapiente relatore. Come presidente di questa Commissione, poichè è stato rammentato un disegno di legge dell'onor. Scialoja, il quale pure era membro della Commissione, e per cagione di altre sue alte funzioni non ha potuto intervenire alle adunanze del Senato, mi sento autorizzato a dichiarare che egli consentiva pienamente colla maggioranza della Commissione, che il disegno di legge dovesse essere proposto all'accettazione del Senato nella sua integrità per le ragioni esposte dall' onorevole relatore, quantunque il senatore Scialoja avesse compilato un disegno di legge, quand'era ministro di grazia e giustizia, nel quale proponeva alcuni provvedimenti sul regime famigliare non contemplati da questo progetto.

L'onorevole senatore Bensa ha diviso la bella orazione che teste abbiamo ascoltata in due parti: la prima relativa alla questione dell'autorizzazione maritale, cioè al regime giuridico innovato dalla legge che ora si sta discutendo, l'altra relativa all'ammissione delle donne ai pubblici uffici e nelle professioni liberali.

Sulla seconda parte, come ha bene osservato, non vi furono dissensi; ma poichè accenno a una mia riserva in seno alla Commissione e da quella mia riserva prese lo spunto per una lirica ed elevata difesa della idoneità della donna a tutte le professioni, e insieme per una giusta e santa rivendicazione della femminilità e della gentilezza del sentimento e dell'intelletto della donna, quantunque fregiata di lauree e di diplomi, ed esercente una professione, non vorrei che il Senato credesse che questa perorazione eloquente ed efficace del mio onorevole amico avesse avuto lo scopo di combattere una mia contraria opinione.

BENSA, relatore. Ma nemmeno per sogno.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. La ringrazio e tengo a dire al Senato che la esclusiva e vera ragione della mia ri-

serva circa l'ammissione delle donne nell'av: vocatura non fu dipendente dall' indole della professione, ma dall'eccessivo numero dei professionisti maschi che già esistono; questo eccesso stimo che sia una piaga della nostra vita nazionale. Nè io solo lo credo, ma tutti i professionisti autorevoli lo credono; e lo provano ora dolorosamente i giovani professionisti che tornano dalla guerra e che cercano con ansia di riannodare le fila delle lora attività, ma non trovano il terreno sul quale svolgeria, appunto perche vi sono ormai più avvocati che clienti. È stato recentemente approvato un decreto legislativo col quale si ammettono gli avvocati reduci dall'esercito ad iscriversi nell'albo della Corte di cassazione, considerando utili per il quinquennio di esercizio gli anni passati nelle trincee. Fino a pochi giorni fa, nell'esercitare il mio normale ufficio giudiziario, ho firmato centinaia di ammissioni di avvocati al patrocinio della Corte di cassazione, domandate appunto in questi ultimi mesi. Viceversa, ho veduto presentare poche decine di ricorsi civili, i quali sono i soli che danno lucro. Mi faceva veramente pena iscrivere tanti avvocati, a cui si getta polvere negli occhi, offrendo come un vantaggio questa iscrizione, mentre vi sono almeno cinque volte più avvocati iscritti che ricorsi pendenti. In questa condizione di cose, raddoppiare il numero degli avvocati in Italia non mi sembra prudente. Poichè non vi è da farsi illusioni e conviene parlar chiaro. Strappare una laurea in giurisprudenza è la cosa più facile nelle nostre Università. Io sono, e me ne onoro, antico professore di giurisprudenza: perciò posso fare questa testimonianza diretta. Anche le donne si getteranno in massa dove la via è più larga e facile, cioè nella Facoltà di giurisprudenza; se finora si sono trattenute è stato perchè la Corte di cassazione, misoneista se volete, ma interprete rigida della legge in vigore, aveva negato l'iscrizione alle donne nell'albo degli avvocati. Ecco perchè, ed esclusivamente per questo motivo, avevo creduto in seno alla Commissione di accennare che mi spiaceva vedere le donne ammesse al patrocinio legale. Quanto alle altre forme di attività intellettuale ho il vanto di dire che ho dato l'esempio in seno alla mia famiglia della fiducia che merita la donna, avendo indirizzato le mie figlie all'acquisto di titoli accademici e della capacità di

esercitare professioni. Attesto con paterna letizia che questo non ha diminuito nè alterato la squisita gentilezza della loro femminilità che mi circonda di affetto e di cure onde traggo i più soavi conforti. E posso soggiungere che il divenire scienziate non impedisce alle donne di essere buone massaie; una cosa non esclude l'altra, perchè la donna veramente superiore, veramente intelligente, sa essere donna di famiglia nel senso classico tra le pareti domestiche e professionista operosa e valente a tempo e luogo.

Siamo dunque tutti d'accordo; su questa parte della legge non vi è stata opposizione da parte degli oratori che hanno parlato precedentemente, ma tanto meno da parte di qualsiasi membro della Commissione.

Per la parte giuridica, il dibattito si concentra sull'abolizione dell'autorizzazione maritale e giudiziale. Le obbiezioni già esaminate dall'onorevole relatore non hanno bisogno di ulteriore confutazione da parte mia. Il mio amico carissimo e stimatissimo, onorevole senatore Perla, con un discorso veramente eloquente e dotto, si è manifestato favorevole, vorrei dire, ostilmente favorevole, all'abolizione dell'autorizzazione maritale.

Da quell'indagatore acuto della storia del diritto che egli è, non ha potuto a meno di risalire ai ricordi delle legislazioni antiche, del nostro venerato diritto romano, al senatoconsulto Velleiano, alle leggi di Cesare e di Augusto. Ma appunto, maestro come è in questa materia, egli insegna a me in quali condizioni di vita sociale quelle leggi sono state deliberatte. Era il periodo dello sfacelo morale della società, era il periodo della dissoluzione della famiglia romana e con essa dello Stato. Quelle leggi invano cercarono di arginare, invano cercarono di salvare la gloriosa tradizione della famiglia romana che era stata il nucleo, il fondamento della repubblica, la base della sua forza e della sua potenza. Invano, perchè il patriziato romano andò in distruzione tra il regno di Augusto e quelli dei primi suoi successori, non ostante ogni terapeutica legislativa. E proprio in quei tempi, poco dopo il senatoconsulto Velleiano, all'epoca di Augusto, il dolcissimo poeta mantovano in tono desolato esclamava: Quid leges sine moribus vanae proficiuntur? E alludeva proprio alla inanità

delle leggi, con cui volevasi ripristinare la famiglia romana.

Non sono le leggi, onor. amico senatore Perla, sono i costumi che in questa materia importano. Le carte sulle quali le leggi romane che noi ammiriamo sono scritte o stampate, non ci portano la fotografia del tempo e delle condizioni in cui furono emanate, e degli effetti conseguiti. Ma tutti sappiamo quale fu la sorte della famiglia romana, caduta nell'abisso di tutte le turpitudini. Auguriamo, e più che augurare, confidiamo, ed abbiamo ragione di averne piena fiducia, che la famiglia italiana fondata, come bene osservò il senatore Perla, su base salda, compatta, morale, robusta, confidiamo che questa famiglia nell'esperimento della libertà rimanga ancora salda e robusta, e di questa vittoria si faccia un nuovo titolo di gloria; confidiamo che la famiglia italiana, intatta nella sua struttura morale, affronti e superi tutte le bufere, tutte le tempeste sociali e politiche che si addensano sull'orizzonte e rimanga la base sicura della futura grandezza morale e civile del nostro paese. Io credo che tanta fiducia noi dobbiamo riporre nella famiglia italiana la quale, sia per l'opera della donna durante la guerra, sia per il carattere delle nostre popolazioni, merita bene questo onore.

Il progetto - e vengo speditamente alla conclusione - inaugura il regime di libertà.

L'onorevole relatore vi ha già dimostrato che è un'illusione considerare l'istituto dell'autorizzazione maritale come una fortezza inespugnabile, come un grande baluardo destinato a tutelare l'universale interesse di tutte le famiglie italiane.

Nella stessa ristretta cerchia a cui egli ha limitato, giustamente, l'influenza dell'autorizzazione maritale, cioè quella delle moglie che possiedono beni parafernali, bisogna ancora fare una limitazione, in cui credo che il senatore Bensa consentirà. Si deve distinguere fra le mogli che portano i pantaloni e quelle che vestono la gonnella; perchè quella che porta i pantaloni governa il marito, e non è certo infastidita dall'istituto dell'autorizzazione. Sicchè vedete che si restringe sempre più la cerchia nella quale opera questa legge, che in fondo è legge di un piccolo nucleo privilegiato, non già legge di presidio universale; non bisogna dunque spaventarsi del pericolo inerente alla sua

abrogazione. Ma io debbo aggiungere la mia estimonianza a quella autorevolissima e degna di tutta la fede, dell'on. Bensa, circa l'efficacia dell' istituto dell'autorizzazione maritale, per presidiare quelle che si chiamano le sostanze dei figli. Il senatore Bensa ha portato la testimonianza dello studio e della pratica del Foro; io posso dare quella della magistratura, che completa gli elementi del giudizio. Io credo . che ci siano pochi avvocati che non abbiano sulla loro coscienza il peccato, che dico subito veniale, di avere aiutato qualche coppia coniugale a persuadere il tribunale di concedere un' autorizzazione la quale, se il tribunale avesse potuto adempiere la missione che gli dà la legge scrupolosamente, non avrebbe dato. Ma i giudici giudicano secundum alligata et probata; e quando l'avvocato sa bene rappresentare la convenienza di concedere, in un caso di opposizione di interessi fra i coniugi, il consenso alla moglie, è inevitabile che il magistrato accordi tal consenso in luogo del marito. E dicevoeche questo è un peccato veniale per l'avvocato, perchè molte volte l'avere ottenuto così la eliminazione di una difficoltà che forse rappresenta per la famiglia la salvezza dell'onore del marito, l'acquisto della tranquillità morale, il mantenimento della buona reputazione in società, quantunque nuoccia pecuniariamente, giova anche a mantenere l'accordo fra i coniugi, la reciproca amorevolezza, la concordia nelle cure per l'educazione della prole, l'esempio dell'affetto e della onorabilità. In simili casi è meglio strappare ai tribunali l'approvazione di un atto che spoglia la donna di una parte di quelle che sono state chiamate le sostanze dei figli, pur che si mantenga saldo il nucleo famigliare, piuttosto che salvare il patrimonio della donna, creando discordie insanabili nella famiglia.

D'altronde, questo scrupolo, questa ossessione di salvare le sostanze dei figli, o per i figli, quando si tratta del patrimonio della madre, non c'è più quando si tratta del patrimonio del padre, che può sperperare senza rendere conto alla moglie o al tribunale, e lasciare i figli nella miseria.

Non dirò di più, perchè, in fondo, si creano dei grandi fantasmi, come ostacoli per la abolizione dell'autorizzazione maritale, che guardati da vicino sono piccole e vane ombre. Non

ripeterò le argute ed esatte obbiezioni, con cui il senatore Bensa ha risposto alle preoccupazioni non tanto e non solo dell'illustre senatore Perla, ma anche e specialmente dell'onorevole collega Diena relativamente ad alcuni atti della donna maritata. Per quanto concerne le donazioni che la moglie potrebbe fare, egli ha già risposto in modo molto esauriente, e, nel rispondere, ha incidentalmente rammentato, da buon professore di Università, quell' aneddoto che circola da molti anni nei crocchi universitari, dello studente che interrogato quali siano gli atti che la moglie può compiere senza la autorizzazione maritale, indicò come primo l'adulterio. Rammento questa leggenda universitaria non per fare dello spirito, ma per richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che si parla di donazioni con le quali la donna può sperperare il patrimonio proprio, mentre con l'adulterio la donna introduce nella famiglia figli che non hanno diritto al patrimanio del marito, del quale in tal modo essa fa donazioni molto più illecite e immorali senza che alcun istituto giuridico ne impedisca la consumazione.

Ci sono fin troppi argomenti per rispondere a queste difficoltà, che non sono d'altronde nuove, ma già superate dal voto della Camera, dalla coscienza del paese; davvero non mi pare valga la pena d'insistere.

Ho detto che questa legge avvia al regime della libertà e che l'esperimento si può affrontare con la piena fiducia che la rettitudine, l'altezza morale della donna italiana d'ogni condizione sociale ispira agli uomini, specialmente dopo le prove date durante la guerra, pur senza che questo sia un premio per il suo buon comportamento.

Però io amo a questo punto riprendere il pensiero dell'autorevolissimo nostro collega di commissione, onor. Filomusi Guelfi. Il regime dei rapporti patrimoniali della famiglia non si esaurisce coll'abolizione dell'autorizzazione maritale; anzi, con questo provvedimento si inizia la necessità di nuovi studi intorno al gravissimo problema, cui anche l'onor. Perla accennava nel suo discorso.

Io non so quale sia la vitalità di un ministro e di un ministero; sono esitante perciò ad assumere impegni personali. Ma, se potessi assumerne in questo momento, dichiarerei che mi

impegno formalmente a riprendere gli autorevolissimi studi già iniziati, e che la Commissione del dopo guerra, se non erro anche con l'opera del nostro illustre collega Filomusi Guelfi, ha spinto innanzi, e ha documentato in modo da preparare materiali preziosi per la legislazione-Onde vorrei concludere che, come sarò orgoglioso, col consenso che oggi invoco dal Senato, di apporre il mio nome modesto alla legge che regola la capacità giuridica e professionale della donna, sarei ancora più orgoglioso di presentare al Senato un progetto di riforma di tutto il sistema dei rapporti patrimoniali della famiglia, in cui anche le piccole deficenze di questa legge potranno trovare emendamenti opportuni e definitivo perfezionamento.

Con questo pensiero, con questa coscienza, io mi auguro che il Senato vorrà votare la legge come è stata presentata. (Approvazioni).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone.

Bava-Beccaris, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bollati, Bonazzi.

Capotorto, Carissimo, Casalini, Cassis, Castiglioni, Cefaly, Colonna Fabrizio, Corsi.

Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Novellis, De Sonnaz, Di Brazza, Dorigo.

Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Francica-Nava.

Garofalo, Giunti, Giusti Del Giardino, Grimani, Gualterio.

Inghilleri.

Malaspina, Marchiatava, Mariotti, Martinez, Mayor Des Planches, Mazza, Mazziotti, Melodia, Morrone, Mortara.

Palummo, Paternò, Perla, Petrella, Pincherle. Rolandi-Ricci, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salvago Raggi, Schupfer, Sili.

Venosta.

170 .

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Gli articoli 134, 135, 136, 137 ed il capoverso dell'art. 1743 Codice civile sono abrogati.

Gli articoli 1106 e 1107 del Codice civile sono abrogati, in quanto si riferiscono alle nullità per difetto di autorizzazione maritale, salvo le disposizioni, di cui all'art. 8 della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 13 del Codice di commercio è sostituito il seguente:

La moglie che vende, soltanto, le merci del traffico del marito, non è, solo per ciò, commerciante.

L'articolo 14 del Codice di commercio è abrogato.

È pure abrogato l'art. 15 dello stesso Codice, in quanto si riferisce al consenso del marito.

Su questo art. 2 è stato presentato un emendamento dai senatori Rolandi Ricci, Fadda, Diena, Valli, Petrella e Mazziotti, con cui si chiede che l'art. 2 sia soppresso.

Ha facoltà di parlare il senatore Rolandi Ricci, primo dei firmatari.

ROLANDI RICCI. Favorevole a tutte le altre disposizioni del progetto così opportunamente illustrate dal relatore dell'Ufficio centrale e dall'onor. Guardasigilli, io e i colleghi a cui nome parlo, siamo recisamente contrari all'adozione dell'articolo 2 del progetto di legge col quale sostanzialmente si viene ad autorizzare la donna maritata a diventare commerciante senza l'autorizzazione del marito, e magari contro la volontà del marito.

Lo stesso eloquente oratore dell'Ufficio centrale vi ha dichiarato che se egli avesse potuto essere l'autore del progetto di legge non vi avrebbe incluso questa disposizione che l'Ufficio centrale si acconciò ad accettare soltanto per una riflessione di opportunità.

Intanto in quanto gli pareva dei due mali

dovesse scegliersi il minore, cioè che tra il male di far tornare alla Camera il progetto di legge e di attardare troppo l'adozione delle altre disposizioni contenute nel progetto di legge e di cui tutti riconosciamo la legittimità, l'opportunità, ed il male di consentire che nel progetto di legge rimanesse e diventasse legge la disposizione con la quale alla donna maritata è consentita la libertà di diventare commerciante senza il consenso del marito ed anche contro la volontà del marito, l'Ufficio aveva opinato che questo secondo fosse minore dell'altro. Ora, onorevoli colleghi, io e gli egregi firmatari dell'emendamento siamo di opinione perfettamente opposta circa questa opportunità e convenienza.

Già l'egregio giureconsulto, che è relatore dell'Ufficio centrale e che ha, oltre la grande dottrina, una larghissima esperienza pratica professionale, vi ha accennato alla gravità della disposizione nel suo contenuto intrinseco e pratico, perchè colui che diventa commerciante passa dal dominio della legge civile ad essere soggetto alle disposizioni della legge commerciale. Non dico che si tramuta la sua personalità, certo però il suo statuto personale subisce una modifica; modifica che il relatore, che fu esattissimo com' è nelle sue consuetudini ammirabili, vi ha pur rilevato può condurre a responsabilià non solo d'indole civile, ma che giungono anche alla coazione di sanzioni penali. Ora io mi domando, onorevoli senatori, vi sarà gran danno se rimanderemo la legge alla Camera, la quale, se vorrà, troverà bene una seduta, sia pure mattutina, per riprendere in esame il progetto anche se l'avremo amputato dell'articolo 2 ed avremo negato alla donna la facoltà di diventare commerciante senza il consenso e contro la volontà del marito, o non sarà maggior danno se noi consentiremo che il solo punto in cui l'autorizzazione maritale ha un'efficacia incontrastata, il solo punto nel quale detta autorizzazione non può essere elusa, il solo punto nel quale finora l'autorizzazione maritale ha dato buoni risultati pratici, venga tolto dalla nostra legislazione?

Sapete cosa vuol dire lasciare che la donna maritata abbia la facolta di diventare commerciante? Sapete cosa vuol dire quest'articolo 2, il quale per il non pratico degli articoli 13, 14 e 15 del Codice di commercio forse

non richiama abbastanza l'attenzione? Vuol dire che una donna che ha marito, senza che il marito ne sappia nulla, magari contro la di lui volontà, ha diritto di mettersi in commercio, di esporsi alla possibilità di fallire, alla possibilità di un processo per bancarotta e che il marito non può impedirlo. Non basta: l'abolizione dell'art. 14 vuol dire che una donna maritata viene ad essere abilitata a fare società, con responsabilità illimitata, con chi le pare e piace, senza che abbia bisogno dell'autorizzazione di suo marito e magari se suo marito non vuole. Ora, onorevoli colleghi, il mio illustre amico, relatore dell'Ufficio centrale, ha una lunga esperienza di civilista ed anche di commercialista, l'illustre Guardasigilli, decoro della cattedra, vanto della Magistratura, ha una lunga esperienza di giudice oltrechè di studioso; io ho una modesta esperienza, purtroppo lunga, di commercialista, e nessuno di noi può negare che le donne sentano, quanto gli uomini l'opum furiata cupido di Ovidio, el sieno facilissimamente suscettibili di essere raggirate con la speranza di lauti guadagni. Non vi è mai stata una arrischiata speculazione borsistica a cui la donna non abbia partecipato con il suo risparmio, risparmio che spesso è andato in fumo per tali speculazioni, ma senza che ne venissero le conseguenze ulteriori indotte dalla qualità di commerciante, senza che ne venissero fallimenti femminili.

Bismark diceva che le leggi si fanno oggi, sia pure coll'occhio al domani, ma avendo la mano sull'oggi; ora a noi pare che allo stato delle cose, le donne che riconosciamo possono essere ammesse a paro degli uomini a fare gli avvocati, i medici, gli ingegneri ed all'esercizio di qualunque professione liberale, quando hanno marito non debbano essere ammesse, senza il consenso, e peggio contro la volonta del marito, a fare il commerciante.

Non ci pare che la donna abbia una preparazione tecnica, la preparazione intellettuale, morale, specifica tale che ci debba incoraggiare a consentirle di poter fare il commerciante senza il consenso del marito capo della famiglia. È una necessità così urgente questa? È un vantaggio così immediato il dar loro tale facoltà? È un danno così grave il farla aspettare ancora? Io vedo donne nelle scuole, nè vedo nelle Università di lettere e di legge, ne vedo

tante volentieri alle scuole di medicina, ma non ne vedo a prepararsi a fare il commerciante e l'industriale.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ma se le banche sono piene di donne!

ROLANDI RICCI. Ma in banca fanno le dattilografe, fanno le contabili, fanno le cassiere, le corrispondenti; non sottoscrivono cambiali in proprio, e non incontrano delle responsabilità; ed esse, andando, a casa, non possono essersi esposte a portare in casa il fallimento!

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Chi impara il commercio non firma cambiali. Sono cavilli.

ROLANDI RICCI. Non sono cavilli; ritengo che le donne maritate non debbano essere facoltizzate ad esercitare il commercio senza la autorizzazione del marito ed aggiungo ancora una riflessione d'indole specifica e d'indole tecnica, che spero non parrà un cavillo, ed è questa. Noi abbiamo una sezione del nostro codice di commercio che tratta del fallimento, che regola i diritti della moglie del fallito, perchè nel nostro codice di commercio si prevede generalmente che possa fallire il marito e non si suppone che fallisca la moglie, data la esiguità dei casi nei quati la mogliè è commerciante.

Quando la donna è commerciante può fallire; ora siccome il nostro codice di commercio prevede che il marito può commerciare senza la autorizzazione della moglie, pensa a tutelare i diritti della moglie del fallito; ma se ammettiamo che la moglie sia libera di poter diventare commerciante senza l'autorizzazione de marito bisognerà che scriviamo qualche disposizione per regolare i diritti del marito della fallita, anche a tutela della buona fede dei terzi oltrechè a difesa degli interessi del marito.

Ora noi vogliamo che la donna sia abilitata ad esercitare le professioni liberali, noi vogliamo che la donna sia libera dell'autorizzazione maritale per tutto quello che ha tratto alla disponibilità dei suoi beni nell'ambito del diritto civile, su ciò siamo tutti d'accordo, ma sopprimiamo l'art. 2, ed allora voteremo tutti la legge propostaci.

Si obietta che per effetto di tule modificazione questo progetto di legge rimane in sospeso, e chissà quando potrà diventar legge.

No, l'onorevole Guardasigilli, il quale ha dichiarato poco fa che sarà orgoglioso di fregiare del suo nome questa legge, per quanto possa essere breve la vita di un Ministero, ed io l'auguro lunga, avrà sempre tempo di fregiare del suo nome questa legge anche se il presente disegno di legge modificato dal Senato in questo solo articolo, sarà dalla diligenza del Guardasigilli portato alla Camera dei deputati, la quale ha davanti a sè, per il programma dichiarato dal Ministero, la discussione della legge elettorale e di altre leggi, compresivi i trattati di pace, e quindi ha davanti a sè 10 o 15 sedute almeno, e potrà esaminare il progetto che le ritorni modificato dal Senato.

Queste sono le ragioni prevalentemente positive e pratiche, che hanno determinato meco i senatori Petrella, Valli, Fadda, Mazziotti e Diena a presentare la proposta della soppressione dell'articolo 2.

BENSA, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA, relatore. Il relatore si trova in un certo tal quale imbarazzo, perchè, dopo aver dichiarato che la sua opinione personale sarebbe conforme a quella dei proponenti dell'emendamento, deve ciò non ostante pregare il Senato di respingerlo.

La ragione impellente e che a tutto sovrasta è, l'abbiamo già detto, quella di non compromettere l'approvazione della legge, di non pro crastinarla ad un'altra legislatura. È inutile il farsi delle illusioni a questo proposito; niente impedirebbe che l'altro ramo del Parlamento, magari senza discussione in brevissimo tempo, riferisse e votasse in proposito. Ma tutti sappiamo che non è in genere negli ultimi giorni di una legislatura moribonda, meno che mai nelle circostanze attuali, che una speranza di questo genere si possa nutrire. Il mio amico Rolandi Ricci sa, per esempio, che una proposta di legge della quale siamo stati promotori con lui, col collega Garofalo, e con altri, e che ebbe la fortuna di giungere a pubblica discussione e all'approvazione del Senato, quella sulla esecutorietà delle sentenze straniere, proposta della massima urgenza, perchè le sentenze straniere sono alla porta co' sassi, ora che sta per essere conclusa la pace anche con quei belligeranti che ancora non l'hanno firmata, questa proposta si è arenata alla Camera, e non c'è stato verso che essa potesse venire alla discussione... ROLANDI RICCI. Fu portata alla discussione e sospesa su proposta dell'onor. La Pegna.

BENSA. Fu sospesa, e si è addormentata di un sonno così profondo, che non c'è stato rumore che valesse a destarla, nè si desterà probabilmente.

Ora, a noi pare che non sia proprio il caso, per questa semplice soppressione dell'art. 2, di compromettere forse per anni l'adozione di questa riforma. (Commenti).

Ho sentito quello che l'Alighieri chiama un oh! lungo e roco, e credo che questo dipenda da una psicologia parlamentare meno esatta, inquanto, mentre si agitano dinanzi all'altro ramo del Parlamento i problemi attuali e nell'ora presente, non sappiamo non solo se un progetto simile sarà votato nell'attuale legislatura, ma nemmeno quanto lungi in alto mare potrebbe essere respinto nella legislatura imminente. Ora, se io ho dichiarato che per parte mia non avrei scritto l'art. 2 nel progetto di legge, ciò avrei fatto principalmente per estetica legislativa, non perchè condivida tutte le apprensioni dell'onorevole Rolandi Ricci e degli altri firmatari dell'emendamento. Io credo che anche per un caso solo sarebbe più conforme ai principii del nostro diritto matrimoniale che non si dovesse ammettere nella moglie la facoltà di rendersi commerciante, di sottomettersi ad una legge interamente nuova che prima le sarebbe stata estranca, senza il consenso del capo della famiglia; ma che ne possano derivare gravi inconvenienti, questo non lo penso e non lo penso in base a quell'esperienza che abbiamo in comune con l'egregio preopinante, alla quale egli faceva cenno.

Io non ricordo di aver mai assistito (e con molto dispiacere; dei conflitti famigliari ne ho veduti tanti!) non ricordo di avere assistito a conflitti nati dal fatto che la moglie volesse diventare commerciante contro il volere del marito. Se si tratta di compiere atti di commercio isolato, anche tali da poter compromettere tutto il patrimonio, con questo l'articolo 2 non ha a che fare; ma si tratta dell'assunziono della professione.

Ora, è ben ditficile che una moglie, contro il voto del marito, voglia mettersi a fare la commerciante, e vi persista; e in un esercizio di professione che risale ormai ad epoca antidiluviana, non mi è mai accaduto questo caso,

mentre è frequente quello della donna commerciante, ed antico.

Sotto l'impero di leggi che erano meno liberali per le donne, si conosceva l'istituto della donna commerciante, a cui si affibbiava una qualifica non simpatica, ancora rimasta in recenti legislazioni: la pubblica mercantessa; e queste donne erano svincolate dall'autorizzazione maritale, avevano larghissima capacità, come era necessario per l'esercizio del loro commercio.

Questo fatto della donna negoziante è comunissimo, e tutti conosciamo ditte a capo di cui 80no donne maritate. Sono trascorsi pochi giorni da che abbiamo discusso col mio egregio collega, come avversari, una causa assai grave alla Corte di appello di Milano, in cui io difendeva una signora che era addirittura l'amministratore delegato di una grande società commerciale. Questo, ripeto, è frequente ed antico, quindi non si dica che la donna ha bisogno di una preparazione, che le dobbiamo dare il tempo di addestrarvisi; non si dica che dobbiamo completare il titolo del fallimento, parlando delle ragioni del marito della fallita. Donne commercianti vi sono sempre state, e, quando non hanno fatto onore ai loro pagamenti, sono sempre fallite; questo dimostra da un lato nella donna l'istinto e la preparazione al commercio, e dall'altro che le opportune sanzioni legislative non sono mancate.

Si capisce che per la moglie del fallito vi possa essere una serie di presunzioni, che non sussisterebbero per il marito della fallita; e, se a tale riguardo un completamento del Codice di commercio fosse stato rispondente a necessità pratica, si sarebbe fatta sentire questa necessità molto prima del progetto attuale, perchè sarebbe stata precisamente coordinata alla legge vigente.

In queste condizioni di cose, e per la ragione preponderante a cui facevo cenno, sono dolente, a nome dell'Ufficio Centrale, di non potere accettare l'emendamento.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia Non posso che associarmi alle ragioni esposte dall'onorevole senatore Bensa per respingere l'emendamento il quale è presentato per la solita suggestione del sacro terrore circa la libertà alla donna maritata di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si dice: la donna maritata che all'insaputa del marito (questo è difficile che avvenga perchè l'esercizio del commercio è un fatto pubblico) andrà a esercitare il commercio si espone al fallimento, con tutte le sue gravi conseguenze; deve quindi avere l'autorizzazione del marito per esercitare il commercio. Ma perchè? l'autorizzazione del marito impedisce il fallimento della donna? Io non ci vedo la virtù del parafulmine che allontani il disastro del fallimento.

Gli affari di un qualsiasi commercio possono andar bene o andar male, e la donna può fallire, o maritata o nubile, secondo le circostanze e secondo la fortuna degli affari.

Il marito senza l'autorizzazione della moglie entra in commercio, fallisce, diventa bancarottiere, anche fraudolento, copre d'infamia il nome suo, della moglie e dei figli, e questo non è niente di male. Quanto alla donna (ripeto quanto diceva così bene il senatore Bensa) la sua attitudine mercantile ha una storia antica e documentatissima; dire a priori che la donna non sa essere commerciante è negare la luce del sole, per il solo scopo di fare dell'opposizione all'approvazione di questa legge. Se la legge non sarà approvata me ne dorrò senza motivi personali; io non ho detto che ambisco di mettere la mia firma a questa legge: ho detto cha col consenso del Senato sarò orgoglioso di sottoscriverla; l'ho detto colla convinzione obbiettiva che il Senato avrà compiuto un'opera lodevole, che su questo terreno non è giustificato criticare.

Tanto è vano il dire oggi che è un pericolo che fa tremare i nervi e le ossa il pensare che la moglie diventi commerciante, come lo era ieri il dipingere come un grave pericolo la possibilità che la donna faccia donazioni senza l'autorizzazione maritale. Obbiezione questa che suppongo debba essere ormai sepolta, dopo l'esauriente confutazione che ha ricevuto.

Si dice che la donna non è preparata al commercio: ma la donna studia nelle Università, studia nelle scuole tecniche, studia negli stituti tecnici, nelle scuole medie di commercio, nelle scuole superiori di commercio, all'Università commerciale Bocconi, in concorrenza con

i maschi che si preparano in questo modo al commercio.

Vi sono più donne che uomini iscritte in taluni di questi Istituti, destinati specialmente per la preparazione all'esercizio del commercio. Nessun uomo prima di entrare in commercio firma cambiali, assume responsabilità di commerciante.

Dunque dire che la donna non è preparata a questo, vuol dire tntt'al più che non lo è la donna come non lo è l'uomo. Finchè non incomincia a fare un po'di esperienza reale del commercio, le mancherà la pratica; ma la preparazione, in quanto consista in avviamento intellettuale, acquisto di elementi di cultura, la donna la fa quanto l'uomo. Io vorrei avere il tempo di portare qui i ruoli di iscrizione alle scuole superiori e medie di commercio italiane, all'Università Bocconi di Milano che è forse il focolare maggiore di preparazione commerciale, per dimostrare ai colleghi che la donna si sta preparando all'esercizio del commercio con la stessa intensità dell'uomo.

Ma dopo tutto, se gli onorevoli oppositori a quest' articolo non negano alla donna, come donna, di esercitare il commercio, anzi ammettono che la donna nubile o vedova può lanciarsi nel vortice degli affari commerciali a suo talento, con o senza preparazione, si vede chiaro che è un artificio abilissimo, ma un artificio di discussione, questo parlarne solo nei riguardi della donna maritata. Del resto la preparazione non so come si possa fare altrimenti. Noi abbiamo tutto il movimento delle banche, dei grandi magazzini, dei grandi stabilimenti commerciali e industriali affidato, nella parte che riguarda l'esercizio senza responsabilità, a gran numero di donne. Ma è appunto l'esercizio senza responsabilità che prepara all'esercizio con responsabilità.

Che poi vi siano donne le quali, alla testa di commerci grandi e vastissimi, oppure modesti e minuti, di tutte le categorie e classi, hanno saputo reggere la loro famiglia, restaurarne le sorti, la fortuna compromessa dall'insipienza e dallo sperpero dei mariti, basta volgere intorno gli occhi per scorgerne innumerevoli esempi.

All'onor. Rolandi Ricci, che se non erro è il solo presente dei firmatari dell'emendamento e che da solo ha autorità per tutti, rivolgo la preghiera che rifletta un momento, se la sua abitudine della acutissima dialettica forense non l'abbia trascinato a vedere soltanto il lato critico di questa questione ed a procurarsi la soddisfazione di svolgerla con la grande abilità oratoria. È un punto opinabile, come ha detto l'onorevole relatore; ma che sia proprio il disastro, la rovina della famiglia il permettere che la donna entri in commercio senza l'autorizzazione del marito, esaminando le cose da un punto di vista pratico, non riesco a persuadermene, e non riesco nemmeno a persuadermi che debba l'onor. Rolandi Ricci esserne pienamente convinto.

Io m'auguro quindi che l'emendamento sia cortesemente ritirato, o che il Senato voglia respingerlo.

PRESIDENTE. È mantenuto l'emendamento del senatore Rolandi Ricci?

ROLANDI RICCI. Mantengo l'emendamento. PRESIDENTE. Siccome si tratta di un emendamento che propone la soppressione dell'articolo, non posso mettere in votazione la soppressione, ma chi accetta l'emendamento voterà contro l'approvazione dell'articolo.

Con questo chiarimento metto in votazione l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'art. 2 è approvato).

Art. 3.

Gli articoli 799 a 805 del Codice di procedura civile sono abrogati.

(Approvato).

Art. 4.

La prima parte dell'art. 252 del Codice civile è modificata come segue:

- « Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del consiglio di famiglia in altre qualità:
 - « 1º gli ascendenti del minore;
 - 2º i fratelli e le sorelle germani;
 - « 3º gli zii e le zie.
- È abrogato il numero 1 dell'art. 268 del Codice civile.

Nel numero 1 dell'articolo 273 dello stesso Codice sono soppresse le parole: che possono essere tutrici.

(Approvato).

Art. 5.

Il diritto di opposizione del marito, di cui all'articolo 11 della legge 27 maggio 1875, numero 2779, ed all'articolo 9 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, è abolito.

L'articolo 12 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, è abrogato.

È, inoltre, abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

L'articolo 10 del Codice di procedura civile è abrogato per quanto si riferisce alle donne. (Approvato).

Art. 7.

Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 8.

Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di detto giorno.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questa disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE, Le Commissioni scrutatrici hanno constatato che, disgraziatamente, nella votazione che ha avuto luogo per la nomina di un questore e di un membro della Commissione per il regolamento interno, è risultato che il Senato non era in numero e quindi la votazione deve essere annullata. È un risultato assai spiacevole e mi rincresce che le espressioni del mio rammarico colpiscano quelli che non sono presenti; rammarico che sara diviso

da tutti quelli che hanno avuto la diligenza di presenziare e intervenire a queste sedute. E clò è tanto più spiacevole, inquantochè spesso si sono sollevati lamenti perchè il Parlamento non si convocava; ed è doloroso che quando ricomincia i suoi lavori abbia a constatarsi che il Senato non è in numero.

Spero che questo inconveniente non si verificherà nelle sedute successive.

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro per le terre liberate ha trasmesso la risposta scritta sull' tnterrogazione oel senatore Cencelli, che sarà, a norma dell'art. 6 dell'appendice al regolamento, pubblicata nel resoconto ufficiale dell'odierna seduta.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 16.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, portante provvedimenti per combattere la tubercolosi. (N. 445):

Ricostituzione dell'antico comune di Smerillo attualmente frazione di Montefalcone Appennino. (N. 429);

Divisione del comune di Ceriano Laghetti. (N. 421);

Divisione del comune di Santa Teresa di Riva. (N. 428).

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna. (N. 446).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916. n. 1654, concernente le derivazioni di acque pubbliche;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1807, col quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni di acque pubbliche. (Numeri 316, 327, 416. 316-bis).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Risposta scritta ad interrogazione.

CENCELLI. — Al ministro per le terre liberate. — « Per sapere se creda giusto lasciare, dal primo luglio prossimo, a carico degli istituti di beneficenza che pur si trovano in condizioni tanto disagiate, i piccoli profughi del Veneto, che ivi furono ricoverati per ordine delle rispettive prefetture, e per i quali il Ministero corrispose fin qui la retta convenuta, mentre è difficile e qualche volta impossibile restituirli alle famiglie».

RISPOSTA. — « In relazione alla nota 18 giugno u. s. n. 467-1479 si ha il pregio di comunicare a codesta onorevole Presidenza la risposta da dare alla seguente interrogazione scritta dell'onorevole senatore Cencelli: « Interrogo il ministro per le terre liberate per sapere se creda giusto lasciare, dal primo luglio prossimo, a carico degli istituti di beneficenza che pur si trovano in condizioni tanto disagiate, i piccoli profughi del Veneto, che ivi furono ricoverati per ordine delle rispettive prefetture, e per i quali il Ministero corrispose fin qui la retta convenuta, mentre è difficile e qualche volta impossibile restituirli alle famiglie ».

L'assistenza scolastica nelle sue due forme di sussidio scolastico e di ricovero di fanciulli profughi in istituti educativi dovette essere limitata a tutto l'anno finanziario 1918-1919. Conseguentemente sono state date istruzioni ai prefetti di rendere edotte delle disposizioni le famiglie interessate, a mezzo delle direzioni

dei collegi. Ma poiche talune scuole rimangono aperte a cagione degli esami anche oltre la data stessa, furono consentite, per i casi speciali, proroghe fino alla chiusura dell'anno scolastico.

Ulteriori differimenti per tali casi oltre i termini consentiti, non sarebbero possibili, perchè urge esaurire nell'interesse generale, specialmente in quello dei paesi liberati, il còmpito del ripopolamento; perchè le attuali mutate condizioni dei luoghi più non giustificherebbero gli eccezionali soccorsi di cui lo Stato si onerò a vantaggio dei profughi di guerra e perchè i limiti stessi del bilancio non lo consentirebbero. Tuttavia qualche speciale riguardo per casi particolarissimi potrà ancora essere usato verso i fanciulli oriundi da paesi gravemente danneggiati dalla guerra, fino a quando non siano messi in grado di ac cogliere le popolazioni tuttavia profughe.

« In ogni altro caso in cui la persistenza del ricovero fosse richiesta da condizioni famigliari indipendenti dalla qualità di profughi sarà interessato il Ministero dell' interno a cui solamente compete di provvedere.

> « Il sottosegretario di Stato « PIETRIBONI ».

Licensiato per la stampa il 27 settembre 1919 (ore 11.30).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio det Resoconti delle sedute pubbliche.